

dif:end

1

dialoghi interdisciplinari forensi  
*episteme non doxa*

## DIRETTORE

Calogero Massimo Cammalleri  
Università degli Studi di Palermo

## COMITATO SCIENTIFICO

Vincenzo Avanzato  
Foro di Agrigento

Raffaele Barra  
Foro di Agrigento

Carlo Bavetta  
Università degli Studi di Palermo

Fabio Cammalleri  
Foro di Catania

Maria Cristina Cavallaro  
Università degli Studi di Palermo

Luigi Cinquemani  
Università degli Studi di Palermo

Maurizio Di Benedetto  
Università degli Studi di Palermo, Foro di Agrigento

Vittorio Genovese  
Foro di Agrigento

Fausto Giunta  
Università degli Studi di Firenze

Diego Guadagnino  
Foro di Agrigento

Fabio Mazzocchio  
Università degli Studi di Palermo

Giuseppe Notarstefano  
Università LUMSA

Vincenzo Pacillo  
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Claudio Sarteà  
Università di Roma Tor Vergata

Alberto Tampieri  
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

“Dialoghi interdisciplinari forensi. *Episteme non doxa*” è la collana di studi e ricerche della Scuola Forense di Agrigento che ospita atti di convegni, seminari e attività formative.

I dialoghi costituiscono un elemento cardine, poiché è attraverso il discorso che le parole inverano lo strumento per discutere idee e pervenire a soluzioni condivise o per lo più condivisibili. E i dialoghi forensi non possono che essere interdisciplinari, secondo l’insegnamento di Salvatore Pugliatti: «apprezzare tutti gli elementi rilevanti a disposizione, quale che ne sia il genere; considerare tutte le norme di diritto privato e di diritto pubblico, valutandole in lettura unitaria; riferirsi a ogni elemento della realtà sociale per l’emersione e la risoluzione del concreto problema di vita».

La parola “end”, in inglese non indica solamente “la fine” ma anche “il fine”, lo “scopo”, “l’obiettivo”. *Episteme non doxa* è un acrostico la cui trasformazione è volutamente ambigua. Come nella celebre profezia della sibilla cumana esso può essere “episteme, non doxa” o “episteme non, doxa”. L’“end” praticato dall’avvocato, non è solo episteme nè solo doxa: non è profezia ma ipotassi del  $\delta\iota\alpha\lambda\omicron\gamma\omicron\sigma$ .

Si ringrazia il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento per il sostegno economico e organizzativo dato alla celebrazione del convegno prima e alla pubblicazione degli atti adesso. Si ringrazia il consiglio direttivo della Scuola Forense di Agrigento per avere ritenuto che questi lavori per il loro valore simbolico dovessero aprire la propria collana di pubblicazioni. Si ringrazia infine il Consiglio Nazionale Forense per avere concesso il suo alto patrocinio.

# Le dimensioni del lavoro al tempo del Jobs Act

*a cura di*

Calogero Massimo Cammalleri

*contributi di*

Calogero Massimo Cammalleri, Diego Guadagnino  
Fabio Mazzocchio, Maria Armida Nicolaci, Giuseppe Notarstefano  
Vincenzo Pacillo, Claudio Sartea, Alberto Tampieri





Aracne editrice

[www.aracneeditrice.it](http://www.aracneeditrice.it)  
[info@aracneeditrice.it](mailto:info@aracneeditrice.it)

Copyright © MMXIX  
Gioacchino Onorati editore S.r.l. — unipersonale

[www.gioacchinoonoratieditore.it](http://www.gioacchinoonoratieditore.it)  
[info@gioacchinoonoratieditore.it](mailto:info@gioacchinoonoratieditore.it)

via Vittorio Veneto, 20  
00020 Canterano (RM)  
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-2667-7

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento anche parziale,  
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie  
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: settembre 2019

A Thomas More, avvocato,  
patrocinatore gratuito dei poveri e letterato:  
con le sue proprie parole.

*Quanquam ut vere dicam, nec ipse mecum satis adhuc constitui, an sim omnino aediturus. Etenim tam varia sunt palata mortalium, tam morosa quorundam ingenia, tam ingrati animi, tam absurda iudicia, ut cuni hijs haud paulo felicius agi videatur, qui iucundi atque hilares genio indulgent suo, quam qui semet macerant curis, ut aedant aliquid quod alijs, aut fastidientibus, aut ingratiss, vel utilitati possit esse, vel voluptati. Plurimi literas nesciunt: multi contemnunt. Barbarus ut durum rejicit, quicquid non est plane barbarum, Scioli aspernantur ut triviale, quicquid obsoletis verbis non scatet. quibusdam solum placent vetera, plerisque tan-tum sua. Hic tam tetricus est, ut non admittat iocos, hic tam insulsus, ut non ferat sales. tam sinu quidam sunt, ut nasum omnem velut aquam ab rabido morsus cane, reformident. adeo mobiles alij sunt, ut aliud sedentes probent, aliud stantes. Hi sedent in tabernis, & inter pocula de scriptorum iudicant ingenijs, magnaue cum autoritate condemnant utcunque lubitum est, suis quenque scriptis, veluti capillicio vellicantes, ipsi interim tuti, & quod dici solet, ἔξω βέλους, quippe tam leves & abrasi undique, ut ne pilum quidem habeant boni viri, quo possint apprehendi. Sunt praeterea quidam tam ingrati, ut ne quum impense delectentur opere: nihilo tamen magis ament autorem. non absimiles inhumanis hospitibus, qui quum opiparo convivio prolixè sint excepti, saturi demum discedunt domum, nullis habitis gratijs ei, a quo sunt invitati. I nunc & hominibus tam delicati palati: tam varij gustus: animi praeterea tam memoris & grati, tuis impensis epulum instrue. Sed tamen [...] quandoquidem scribendi labore defunctus: nunc sero sapio: quod reliquum est de aedendo:sequar amicorum consilium [...]*

Thomas Morus, *De optimo statu reipublicae deque nova insula Utopia*, 1516.

\* «Del resto, a dire il vero, io stesso non ho ancora deciso se impegnarmi veramente in questa pubblicazione. Tanto diversi sono infatti i gusti degli omini, tanto bisbetica l'indole di certe persone, tanto assurdi i loro giudizi che con costoro ci si comporta meglio indulgendo al proprio carattere allegro e gioviale anziché crucciarsi per render nota una materia che, invece di suonare utile e piacevole, potrebbe rivelarsi noiosa e sgradevole a persone prive di riconoscenza. I più infatti non sanno di lettere e molti anzi le disprezzano. Il barbaro respinge con durezza tutto ciò che non è barbaro e di chi ha un po' di gusto dispregia come triviale tutto quanto non brulica di termini obsoleti: a questi piace solo l'antico, alla maggior parte solo il suo. Questi poi è così serio da non ammettere alcuno scherzo; quest'altro così sciocco da non capire alcuna arguzia; altri ancora hanno il naso talmente rincagnato che rifuggono davanti a ogni naso come chi evita l'acqua se morso da un cane arrabbiato. E non parlo di chi pensa in un modo quando sta seduto e in un altro quando rimane in piedi o di chi, tra i boccali dell'osteria, sentenza sull'ingegno degli scrittori e non fa che riprovarli con gran sicumera come meglio gli piace, ciascuno secondo i suoi scritti quasi spennacchiandone la capigliatura mentr'essi, al sicuro e fuori di tiro si dice, se ne stanno tranquilli, ben lisci e rasi quali sono da non avere neppure un pelo da galantuomo per cui afferrarli come si dovrebbe. Ci sono infine persone così prive di riconoscenza che, pur compiacendosi straordinariamente dell'opera, non per questo provano affetto per il loro autore, non dissimili in ciò da quegli ospiti sgarbati che, pur essendo stati accolti signorilmente a un sontuoso banchetto se ne tornano a casa ben sazi ma senza una parola di ringraziamento per chi li ha ospitati. Va' dunque a offrire un invito a persone dal palato tanto fine, dai gusti così diversi e dall'animo così memore e grato! Ciò nonostante [...] per quanto riguarda la pubblicazione seguirò il consiglio degli amici [...]». (Utopia, traduzione dal latino di Ugo Dotti, Feltrinelli 2016).





# Indice

- 11 Nota del curatore
- 17 «Was not the labour problem the same everywhere?» «Homo ad laborem nascitur et avis ad volatum!» Prolegomena per uno studio del diritto del lavoro tra Bibbia e Letteratura  
*Calogero Massimo Cammalleri*
- 77 «Lavorare con le proprie mani». Pratiche di vita e identità credente nel NT  
*Maria Armida Nicolaci*
- 99 Riflessioni sulla “giusta retribuzione” a partire da Mt 20, 1-16  
*Alberto Tampieri*
- 113 Il lavoro tra necessità e libertà. Riflessioni di antropologia e deontologia giuridica  
*Claudio Sartea*
- 131 Lavoro, retribuzione e diritti nell’opera di Charles Péguy: suggestioni e riflessioni per il giurista  
*Vincenzo Pacillo*
- 143 Lavoro e sviluppo umano nell’orizzonte dell’ecologia integrale  
*Fabio Mazzocchio, Giuseppe Notarstefano*
- 159 La letteratura il diritto e l’avvocato  
*Diego Guadagnino*
- 171 Postfazione. Bibbia Diritto e Letteratura dialogano con il Lavoro  
*Calogero Massimo Cammalleri*
- 183 Autori



## Nota del curatore

Da oltre tre anni siamo impegnati nell'esegesi del Jobs Act<sup>1</sup>. Una riforma con pochissimo job e molto act(ion), abbastanza profonda e traumatica, deliberatamente sovvertente le consolidate acquisizioni della tradizione giuridico–sociale post–costituzionale. Un cambio di orizzonte che propone un modello di lavoro e uno del suo diritto dichiaratamente ispirati ai principi di *flexicurity* o, in altri termini, al passaggio dalla *property rule* alla *liability rule*, cioè dalla tutela reale della situazione personale alla mera tutela risarcitoria–monetaria: tutto ha un costo nell'economia e tutto necessita di essere preventivabile nella forsennata competizione dell'economia globalizzata. Così tutto ha, deve avere, un prezzo e a tale regola più non si sottrae neanche il lavoro; sebbene, per dirlo, si usi lo stratagemma degli anglicismi per fuggire dal vero nome dei fatti: il lavoro non è una merce<sup>2</sup>; pur se lo scambio del lavoro con il suo corrispettivo<sup>3</sup> contraddice l'assunto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

1. Per una prima ricognizione dei commenti a caldo v. C.M. CAMMALLERI (a cura di), *Jobs Act ipertestuale annotato*, in *temilavoro.it*, vol. 7, n. 1, 2015, aggiornato al 31/12/2015.

2. Trattato di Versailles (1919), art. 13; Dichiarazione di Philadelphia (1945) par. 1, lett. (a).

3. K. MARX, *Lhoarbeit und Kapital* (1847–1849), 1891, trad.it. *Lavoro salariato e capitale*, Ed. Riuniti, 2006, *passim*, specie pp. 55–82.

Una legge delega<sup>4</sup>, otto decreti legislativi<sup>5</sup> e una normazione concorrente e integrativa in larga parte ancora a venire<sup>6</sup>, tengono impegnato lo studioso: molto sulla *flex* e ancora poco e niente sulla *security*; lo distraggono dall'interrogarsi sulle sorti non più magnifiche né progressive dell'amato.

Si è come in una tolkieniana “terra di mezzo”, pascolianamente proiettati verso un decadentismo (del lavoro), proprio in senso letterale, in cui si attua la crisi e il dissolvimento delle antiche certezze. Non è, la nostra, come in Pascoli, un'evasione dalla storia e un rifugiarsi nel “nido” (del rapporto di lavoro subordinato); piuttosto una presa d'atto che, anzi, dalla storia ci sentiamo chiamati alle nostre responsabilità, sebbene, in un mondo frammentato, lo abbiamo fatto alla maniera del poeta, con i suoi versi franti che

cantano come non sanno  
cantare che i sogni nel cuore  
che cantano forte e non fanno  
rumore.<sup>7</sup>

Mercati, competizione, globalizzazione, libertà (?) sono i mantra del terzo millennio recitati contro chi si ostina a immaginare che essi — fatti, non dottrine, con cui innegabilmente ci si deve confrontare — possano e debbano essere recessivi rispetto alle necessità della Giustizia Sociale.

4. Legge 10 dicembre 2014, n. 183, oltre le anticipazioni del c.d. decreto Poletti, d.l. 20 marzo 2014 n. 34 convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014 n. 78.

5. D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22; d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23; d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80; d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81; d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148; d.lgs. 14 settembre 2015, n. 149; d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150; d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

6. A parte i decreti correttivi già inglobati nei decreti delegati di cui alla precedente nota non ci sono provvedimenti da segnalare.

7. G. PASCOLI, *Il Sonnellino*, in *Canti di Castelvecchio* IV ed., Bologna 1907, vv. 20–25.

Chi dunque osasse dubitare dell'opportunità di un siffatto intervento demolitore, dato il nostro tessuto socio-economico, fortemente segmentato, anche geograficamente, affatto diverso da quello del nord-Europa, in cui pure la *flexicurity* è stata sperimentata con qualche successo<sup>8</sup>, verrebbe messo a tacere con il fatale — ma falso — «è l'Europa che ce lo chiede»<sup>9</sup>.

Chi osasse mettere in dubbio che la nuova regolazione abbia (ri-)mercificato<sup>10</sup> il lavoro (ri-)dandogli un prezzo e così mortificato lavoratori e lavoratrici verrebbe messo a tacere con l'altro slogan — solo uno slogan appunto — “in tutta Europa è così”<sup>11</sup>: e se lo dice l'Europa dovrà essere giusto perché, come direbbe Boxer<sup>12</sup>, il mitico lavora-

8. Ci permettiamo di rinviare al nostro C.M. CAMMALLERI, *Flexicurity as a measuring leakage protection of workers: between “social pollution” and “total security”*, in *Temilavoro.it*, vol. 4, n. 1, 2012.

9. Giustificazione il cui intrinseco mendacio mette in luce L. CANFORA in *È l'Europa che ce lo chiede! (falso!)*, Bari, Laterza, 2012, *passim*, in cui l'autore elenca e confuta una nutrita schiera di falsi luoghi comuni.

10. Questa espressione deve qui intendersi in chiave storica: nel senso di strumento di ri-assoggettamento del lavoro libero. La mercificazione del lavoro sta qui al lavoro “de-mercificato”, come l'uguaglianza formale a quella sostanziale. La seconda non è opposta alla prima, ma la ingloba e supera. Sicché, concettualmente, la mercificazione del lavoro equivale a una de-sostanzializzazione della regola dell'uguaglianza. Si veda in proposito la relazione di Alberto Tampieri, pp. 99 ss.

11. Pietro Ichino in risposta alle critiche di Alessandro Bellavista (che – in occasione della presentazione del libro di Pietro Ichino *Il lavoro ritrovato*, alla facoltà giuridica dell'Università di Palermo l'8 aprile 2016, sottolineava che il *trend* del Jobs Act stesse avviando una massiva (nostra la qualificazione) mercificazione del lavoro e un generale abbassamento di tutele).

12. Per i riferimenti ai personaggi orwelliani di *Animal Farm* facciamo riferimento all'edizione inglese Penguin 1996, qui pp. VII, 4–5, e per la loro caratterizzazione rinviando alla relazione di C.M. CAMMALLERI «Was not the labour problem the same everywhere?» «Homo ad laborem nascitur et avis ad volatum!» (*Prolegomena per uno studio del diritto del lavoro tra Bibbia e Letteratura*), *infra* p. 15 ss.: quanto a Boxer nota n. 6, quanto a Napoleon nota 8, quanto a Squealer nota 17, quanto a Mr. Pinkington nota 9.

tore di George Orwell<sup>13</sup>, l'Europa, al pari di Napoleon<sup>14</sup> ha sempre ragione<sup>15</sup>.

Due slogan in effetti, nulla di più, con cui gli Squealer<sup>16</sup> al servizio di codesti riformatori compulsivi e votati alla palingenesi mettono a tacere le voci dissonanti.

Perciò, in questo quadro di duraturo desolante conformismo abbiamo rallentato e abbiamo ragionato, ci abbiamo almeno provato, sulle episteme del lavoro e del suo diritto a partire dalle oramai trascurate dimensioni antropologica e sociale, così come antropologica e sociale sono le dimensioni dell'Uomo e del Diritto. L'uno, il lavoro, è costituente della *societas* ma l'altro, il diritto, deve difendere il primo, la libertà sostanziale dell'Uno, dalla *societas*: al di là e al di qua di ogni specifica contingente *doxa*.

Così abbiamo scelto la strada del dialogo tra saperi. Tra saperi che con il lavoro e il diritto, ma non solo il suo, hanno in comune la dimensione personale e quella sociale. Il sapere biblico, sapere antico che, al di là delle personali convinzioni religiose, è il nostro *humus* culturale comune. La letteratura, chiave per intendere la realtà, straordinario strumento di conoscenza dell'uomo e del diritto, « perché — direbbe Sciascia —, nulla di sé e del mondo sa la

13. G. ORWELL, *Animal Farm*, Hartcourt, 1946. Di seguito si farà riferimento all'edizione Penguin 1996.

14. *Ibidem*, p. XX e 16, *supra* nota 9.

15. La singolarità del governo in carica mentre scriviamo questa prefazione obbliga a chiarire che non c'è nessuna posizione antieuropeista in questa critica. Semmai ce ne fosse bisogno ribadiamo, anzi, che tutta l'impostazione mira a sostenere un ampliamento della sfera di influenza dell'Unione Europea proprio nella materia della protezione sociale che invece, tradizionalmente, la vede refrattaria. Sono note le icastiche parole di Giuseppe Federico Mancini a proposito della "frigidità sociale dell'Europa" come limite alla effettiva implementazione di una, allora, comunità, e oggi, di un'Unione tra nazioni e non solo tra Stati. V. G.F. MANCINI, *Principi fondamentali di diritto del lavoro nell'ordinamento delle Comunità europee*, in AA.VV., *Il lavoro nel diritto comunitario e l'ordinamento italiano*, Cedam, Padova 1988, p. 26; G.F. MANCINI, *La tutela dei diritti dell'uomo: il ruolo della Corte di Giustizia delle Comunità europee*, 1989, p. 1 ss.

16. G. ORWELL, *Animal Farm*, cit., cap. II, p. 16, *supra* nota 12.

generalità degli uomini, se la letteratura non glielo apprende»<sup>17</sup>. E ancora la chiave filosofica, senza la quale semplicemente non saremmo.

Letteratura Bibbia Diritto. *Imagination against facts* come il Dickens di *Hard times*<sup>18</sup>. Trovare, attraverso gli strumenti dell'analisi narrativa, il ponte tra presente e passato per costruirne uno per il futuro per "l'altro diritto possibile"<sup>19</sup> come ci suggerisce Robert Cover<sup>20</sup>.

Su questi temi, dopo alcuni convegni sulla "nuova" prospettiva giuslavoristica, in previsione di altri e in preparazione della Scuola Forense<sup>21</sup> ci siamo trovati ad Agrigento oramai più di tre anni or sono, l'uno e il due luglio del 2016, a discutere con passione de *Le dimensioni del lavoro al tempo del Jobs Act, dialoghi interdisciplinari*. Non siamo di fronte a una novità: è almeno dal c.d. pacchetto Treu<sup>22</sup> che il protocollo della immediata attuazione della fase uno (la riduzione delle tutele) precede la promessa della implementazione della fase

17. L. SCIASCIA, *La strega e il Capitano*, Milano, Adelphi, 1986, (ma v. pure, concettualmente, *Porte aperte*, Milano, Adelphi, 1987); riprendendo V. BRANCATI, *Il vecchio con gli stivali*, Milano, Bompiani, 1993, già Longanesi, 1946.

18. C. DICKENS, *Hard Times (for this time)*, 1854, libero accesso su [gutenberg.org](http://gutenberg.org) la dove i *facts*, sono l'utilitarismo benthamiano, e qui, più in generale, la presunta primazia delle teorie economiche neo-liberiste sulla giustizia sociale delle costituzioni postfasciste.

19. G. STEINER, *After Babel: Aspect of the language and translation*, Oxford, University Press, 1975.

20. R. COVER, *Nomos and narrative*, Harvard Law Review, 97, 1983, pagg. 4–68.

21. Istituita dall'art. 43 della legge 31 dicembre 2012 n. 247. Mentre andiamo in stampa è stato emanato il d.m. n. 17/2018 recante il regolamento attuativo. Dall'ottobre 2018 la frequenza della Scuola, condizione di accesso all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione forense, è dunque obbligatoria per le future generazioni. Idealmente questi atti, pur anteriori di oltre due anni — inaugurando la collana della Scuola "dif: end, dialoghi interdisciplinari forensi: episteme non doxa" — ne rappresentano il manifesto: il metodo del "metodo fuori dagli schemi": come ogni vero Avvocato ben sa. Mentre le bozze erano già composte è stato emanato il D.M. che ha rinviato l'entrata in vigore dell'obbligatorietà delle Scuole Forensi al 6 aprile del 2020.

22. Legge 24 giugno 1997, n. 196.

due<sup>23</sup> (la riforma/potenziamento degli ammortizzatori sociali e dei servizi per l'impiego), che però non arriva mai. E così apre la strada a una nuova fase uno in attesa della (sempre la stessa, la godotiana) fase due. Abbiamo messo mezzo una pausa di riflessione. Abbiamo discusso, ci siamo confrontati, di rado scontrati, sul lavoro e sul suo diritto: al di là e al di qua di ogni suggestione.

Qui ne presentiamo gli atti e simbolicamente — nel senso più letterale del termine<sup>24</sup> —, inauguriamo la collana della Scuola Forense agrigentina “dif: end, dialoghi interdisciplinari forensi: episteme non doxa” che, con la rivista on line akrajus.it, accompagnerà i giovani nella loro formazione per “essere avvocati”.

Calogero Massimo Cammalleri

Direttore della Scuola Forense di Agrigento

23. P. Ichino, pur mentore di questa riforma e tessitore delle sue lodi, ne sottolinea e lealmente ne stigmatizza il ritardo nel suo blog: <https://www.pietroichino.it/?p=1079>.

24. G. BORGONOVO, *La notte e il suo sole. Luce e tenebre nel libro di Giobbe. Analisi simbolica*, PIB, Roma, 1995, pp. 9–45 (ogni testo «[...] è simbolico: non solo, in senso debole, perché utilizza simboli o metafore, ma anche, in senso forte, perché il mondo progettato dai simboli crea un'apertura possibile all'“epifania della verità” »).



# « Was not the labour problem the same everywhere? » « Homo ad laborem nascitur et avis ad volatum »!

Prolegomena per uno studio  
del diritto del lavoro tra Bibbia e Letteratura

CALOGERO MASSIMO CAMMALLERI\*

יֵצֵא אָדָם לַפֶּעֶלָּו וְלַעֲבֹדָתוֹ עַד־עֶרֶב  
yēšē' 'ādām l'pā'ōlō w'la'ābōdātō 'ādē-'āreb;

*Allora l'uomo esce per il suo lavoro, la sua fatica. Fino a sera.*

(Salmo 104, 23 — XV a.C.)

## 1. Un ordito sempre attuale

Questa relazione è il tentativo di rinvenire le radici bibliche dei concetti di “giustizia sociale” e di “lavoro oggetto di regolazione giuridica cogente” nella loro accezione moderna e contemporanea.

La *giustizia sociale* quale archetipo (universale) di regolazione asimmetrica, di finalizzazione del lavoro (non a un mero scambio ma), alla integrazione della persona nel suo presente. La *regolazione giuridica* quale mero strumento di quella.

La struttura narrativa del discorso biblico consente di arricchire la ricerca allargando il campo semantico anche alla letteratura: nel senso più ampio che si dà al termine; si intende come strumento di analisi e non come oggetto di studio in sé stesso. D'altra parte, racconto è qui inteso come azione narrativa, dunque non solo racconto

\* Professore associato di Diritto del lavoro e della sicurezza sociale presso l'Università degli Studi di Palermo.